

INDICE

- Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
 - 1.01 Premesse
 - 1.02 Allegati
 - 1.03 Definizioni
- Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO
 - 2.01 Entità e tipologia della fornitura
 - 2.02 Importo contrattuale
 - 2.03 Durata del Contratto
- Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA
 - 3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura
 - 3.02 Trattamento dati
- Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE
 - 4.01 Accesso alla rete
 - 4.02 Costi integrativi dell'energia elettrica
 - 4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento
 - 4.04 Switch delle utenze
- Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI
 - 5.01 Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica e dei relativi servizi
 - 5.02 Connessioni con l'estero e CIP6/92
- Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE
 - 6.01 I.V.A.
 - 6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari
- Articolo 7 - PAGAMENTI
 - 7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare
 - 7.02 Fatturazione quota energia da fonti rinnovabili certificate IGO (Garanzie D'Origine)
 - 7.03 Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi
 - 7.04 Modalità di presentazione delle fatture
 - 7.05 Tempi di pagamento
 - 7.06 Ritardato pagamento delle fatture
 - 7.07 Pagamento
 - 7.08 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 8 - COMUNICAZIONI
 - 8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità
 - 8.02 Comunicazioni tra le Parti
- Articolo 9 - GARANZIE
 - 9.01 Garanzia definitiva del fornitore
 - 9.02 Garanzie di fornitura
- Articolo 10 - FORZA MAGGIORE
 - 10.01 Danni per cause di forza maggiore
- Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
 - 11.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto
- Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE
 - 12.01 Conformità a Norme e Regolamenti del Cliente
- Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO
 - 13.01 Risoluzione consensuale del Contratto
 - 13.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente
 - 13.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore
 - 13.04 Recesso del Cliente, risoluzione espressa
- Articolo 14 - CONTROVERSIE

14.01 Foro competente
Articolo 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Articolo 16 - NORME DI RINVIO
Articolo 17 - ALLEGATI

Il presente Contratto è stipulato con firma digitale tra:

- Publiacqua S.p.A. con sede legale e amministrativa in Firenze, Via Villamagna 90/c - codice fiscale e partita IVA 05040110487, qui di seguito denominata, nella parte convenzionale, "Cliente" nella persona del Sig. [●];

- [●], con sede legale in [●]- codice fiscale e partita IVA [●], qui di seguito denominata, nella parte convenzionale, "Fornitore" nella persona del Sig [●], che interviene in questo atto non in proprio, ma nella sua qualità di [●] ;

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO

Quanto segue

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.

1.01 Premesse

Publiacqua Spa ha provveduto alla ricerca e all'individuazione - mediante indizione di gara di rilevanza europea - di un Fornitore di energia elettrica, con effettuazione di tutte le necessarie procedure di scelta del contraente volte al raggiungimento delle migliori condizioni di acquisto.

(C.I.G.: [●])

1.02 Allegati

- Allegato 1- Elenco punti di fornitura
- Allegato 2 - Dettaglio quantitativi
- Allegato 3 - Tracciato record
- Allegato 4 - Modulo acquisto energia
- Allegato 5 - Componente capacità di mercato

1.03 Definizioni

Il Cliente è Publiacqua S.p.A., il Fornitore è [●] risultato aggiudicatario della gara di fornitura di cui al precedente punto 1.01.

Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

2.01 Entità e tipologia della fornitura

Oggetto del presente Contratto è la "Fornitura di energia elettrica e servizi associati per l'anno 2025", da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari individuati secondo le modalità indicate dall'art. 15 del Disciplinare di

gara, in quantità tale da soddisfare il fabbisogno del Cliente. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno del Cliente, in relazione ai punti di fornitura di cui all'Allegato 1, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire al Cliente di cui all'Allegato 2, potendo la quantità complessiva annua di energia elettrica subire variazioni massime del 20% (tanto in più quanto in meno).

2.02 *Importo contrattuale*

L'importo attribuito al presente Contratto è di € [●], ed attiene al costo complessivo dell'energia elettrica, e dei relativi servizi, completo di tutte le componenti del prezzo, calcolato secondo le modalità indicate dall'art. 17 del Disciplinare di gara. Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del Contratto, variazioni in più o meno a seconda dell'andamento dei consumi del Cliente in conseguenza ad interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura, comunque entro i limiti massimi di consumo stabiliti nel precedente punto.

Ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare di gara, il peso percentuale dei prezzi integrativi dell'energia elettrica (PUI) stimato convenzionalmente al 50% sul valore dei prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE), è stato oggetto di ricalcolo definitivo al [●], per effetto della variazione dei corrispettivi per le componenti ARERA e dei prezzi dell'energia.

Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti del Cliente alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico del Cliente da disposizioni dell'ARERA o degli altri Enti regolatori del mercato.

2.03 *Durata del Contratto*

Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del 01/01/2025 e termina alle ore 24:00 del 31/12/2025.

Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA

3.01 *Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura*

L'elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati nell'Allegato 1 è indicativo dello stato della struttura di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso Cliente per effetto dell'aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all'Allegato 1, necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente, senza che ciò costituisca motivo per l'applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto. Per gli oneri tecnico amministrativi derivanti dalla gestione e svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore saranno riconosciuti al Fornitore, per ogni singola pratica **euro 25,00**. Si intendono esclusi dall'applicazione del corrispettivo le attività riguardanti lo switch massivo delle forniture ad inizio contratto.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti dall'ARERA; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1.

3.02 *Trattamento dati*

Il Cliente in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2019/679 informa che gli stessi verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e contrattuali.

Il Fornitore, ai sensi e per effetti del Reg.to UE 2016/679 si impegna a trattare i dati eventualmente forniti dal Titolare del Trattamento con riservatezza, solo ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto e si impegna altresì a non trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i Dati personali del Titolare del Trattamento o divulgare o consentirne la divulgazione a terzi se non in conformità alle istruzioni documentate del Titolare del Trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile e/o una qualsiasi legislazione anche sovranazionale a cui è soggetto il Responsabile. Il fornitore dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il Titolare del Trattamento di tale requisiti legali prima di trattare i Dati Personali e attenersi alle istruzioni del Titolare del Trattamento per ridurre al minimo, per quanto possibile, l'ambito della divulgazione. Il fornitore può conservare i Dati solo nella misura e per il periodo richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato Membro, e sempre a condizione che il fornitore garantisca la riservatezza di tutti i Dati personali e garantisca che gli stessi siano trattati esclusivamente secondo le necessità per gli scopi specificati nelle leggi dell'Unione o degli Stati membri che richiedono la sua conservazione e per nessun'altra finalità.

Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE

4.01 Accesso alla rete

L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.

4.02 Costi integrativi dell'energia elettrica

I costi relativi a: distribuzione (quota fissa, quota potenza, quota energia, TRAS, MIS, aggregazione misura, ecc.), perdite di rete standard, dispacciamento (art. 44.3, art. 44bis, art. 45, art. 46, art. 48, art. 73, art. 25bis, corr. SII-TIT), componenti di sistema (A, UC, MCT, ecc.), energia reattiva, ed alle imposte, previsti per le utenze del mercato libero sono a carico del Cliente nella misura stabilita dall'ARERA, sono anticipati dal Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Cliente.

4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento

Il Cliente autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:

- di trasporto con l'impresa distributrice competente territorialmente;
- di dispacciamento per i punti di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l'Impresa distributrice competente territorialmente.

4.04 Switch delle utenze

Il Cliente, in coerenza a quanto previsto dalla delibera AEEGSI 487/2015/R/eel e s.m.i., comunicherà al Fornitore l'elenco dei punti di prelievo e gli eventuali dati necessari per consentire le operazioni di switch.

Il Fornitore è obbligato ad eseguire le operazioni di switch nei tempi previsti dall'ARERA al fine di garantire il buon esito dell'operazione ed il regolare avvio della fornitura per tutti i punti di prelievo indicati dal Cliente, ed è tenuto ad informare il Cliente del corretto esito del processo di switch.

Qualora, per cause imputabili al Fornitore, le operazioni di switch non vadano a buon fine, il Fornitore è tenuto a rimborsare al Cliente i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento elettrico, nel mercato di salvaguardia, dei punti di fornitura per i quali lo switch ha avuto esito negativo.

Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI

5.01 Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica e dei relativi servizi

Il Fornitore, al totale dei quantitativi di energia consumati nell'anno 2025, applicherà lo Spread_of offerto in gara, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, pari a:

· Spread_of = spread pari a [●] €/MWh

I prezzi unitari di base:

1) per i quantitativi acquistati a PUN saranno determinati secondo la seguente formula:

$$PUB_{m,h} = PUN_{m,h} + \text{Spread_of}$$

2) per i quantitativi oggetto di fixing saranno determinati secondo la seguente formula:

$$PUB_m = BL_m + \text{Spread_of}$$

Nell'ipotesi di cui al punto 2) se alla data di stipula del contratto, le operazioni di fixing con i prodotti year o quarter risultassero ancora possibili e di conseguenza il prezzo BL risultasse non ancora fissato, i prezzi PUB_m saranno determinati in corso di esecuzione secondo la procedura indicata dall'art. 15.3 del Disciplinare di gara.

5.02 Connessioni con l'estero e CIP6/92

Con il mandato di cui all'art 4.03 il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti di cui al successivo Articolo 10 . Le eventuali

assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.

Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE

6.01 I.V.A.

Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Legge.

6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari

Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo pec., ogni variazione al proprio regime tributario.

Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell'altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.

Articolo 7 - PAGAMENTI

7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare

Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione e risultanti dai dati di misura del Distributore Locale.

7.02 Fatturazione quota energia da fonti rinnovabili certificate IGO (Garanzie D'Origine)

Per la quota di energia fornita, che deve risultare certificata tramite presentazione delle Garanzie di Origine, la fatturazione avverrà in un'unica soluzione, contestualmente a quella dei consumi di dicembre 2025, tenendo conto delle quantità effettivamente fatturate nell'anno.

7.03 Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi

Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto, il distributore locale provveda a contabilizzare le quantità erogate non più nella fascia indifferenziata F0 ma differenziate per fascia F1, F2 e F3, resta inteso che il Fornitore di energia elettrica dovrà immediatamente adeguare per tali utenze le modalità di fatturazione e di applicazione dei prezzi unitari, restando inteso che le quantità complessive totalizzate contrattuali di energia rimarranno costanti (salvo le tolleranze ammesse) indipendentemente dalla fascia F0, F1, F2 e F3.

7.04 Modalità di presentazione delle fatture

La fatturazione avverrà con frequenza mensile, ed il Fornitore emetterà mensilmente, per i consumi elettrici della totalità delle utenze, da una fattura (di norma) ad un massimo di venti fatture. Eventuali ritardi nella fatturazione imputabili al Fornitore non potranno causare l'emissione di più fatture in uno stesso mese.

Fatturazione a parte verrà effettuata per i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, etc.

La trasmissione delle stesse è soggetta agli obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. Pertanto ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata dal Cliente.

Al fine di una corretta trasmissione deve essere tenuto conto che:

- Il Cliente rientra nel regime di IVA in Split Payment.
- Tutte le fatture dovranno essere inviate con l'indicazione del seguente "Codice Univoco 0000000" da riportare nell'apposito campo previsto.

7.05 Tempi di pagamento

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 come modificato dal D. Lgs. N.192/2012, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il Fornitore è obbligato a trasmettere contestualmente, alla data di emissione della fattura, il corrispondente flusso elettronico di fatturazione al fine di consentire la verifica degli importi e delle quantità fatturate.

Qualora il flusso elettronico non venga inviato nei tempi stabiliti, o contenga dati palesemente non corretti, il Cliente inoltrerà formale reclamo al Fornitore dando evidenza delle anomalie riscontrate, ed il Fornitore provvederà alla correzione o a dare adeguata risposta entro 10 giorni.

Il Cliente di riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fattura qualora il Fornitore non dia adeguato riscontro al reclamo entro i termini sopraindicati.

7.06 *Ritardato pagamento delle fatture*

In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, dal giorno successivo alle scadenze di cui al punto 7.05, il Cliente è gravato dagli interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231; la valutazione degli interessi e la loro fatturazione, accompagnata da una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al precedente punto 7.05, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura.

7.07 *Pagamento*

Il pagamento avverrà con addebito diretto sul conto corrente indicato dal Cliente tramite R.I.D. o "SEPA Direct Debit" (Single Euro Payment Area - Direct Debit), previo inserimento, da parte del Fornitore, del codice CIG e del numero di contratto.

7.08 *Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 - COMUNICAZIONI

8.01 *Registrazione e comunicazione alle Autorità*

Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili posti a carico del Cliente. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici.

8.02 *Comunicazioni tra le Parti*

Il Responsabile Tecnico del Fornitore è individuato nella persona di [●] numero di telefono: [●] - email [●]. Il Responsabile Tecnico del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Cliente si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all'applicazione del presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Cliente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:

- a. il flusso informatico dei dati di cui all'Allegato 3, relativo alla totalità dei punti di fornitura del Cliente di cui all'Allegato 1, e la documentazione di dettaglio in formato .pdf relativo alla corrispondente fattura devono essere inviati all'attenzione del Sig. Maurizio Martini al seguente indirizzo di posta elettronica: energy@publiacqua.it.
- b. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla pec: protocollo@cert.publiacqua.it.

In materia di trattamento dei dati, ai sensi del Reg.to UE2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di dati personali e s.m.i. (D. Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) i dati forniti dal Fornitore sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Contratto.

Il Titolare del Trattamento è il Cliente. Il Cliente individua quale DPO il Sig. Mauro Cacciafani, mentre il Fornitore il Sig. [●].

Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite pec inviata in anticipo rispetto alla data di loro modifica.

Articolo 9 - GARANZIE

9.01 *Garanzia definitiva del fornitore*

Non è richiesta nessuna garanzia definitiva da parte del Fornitore.

9.02 *Garanzie di fornitura*

Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto.

Articolo 10 - FORZA MAGGIORE

10.01 Danni per cause di forza maggiore

Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) - come previsto al punto 8.02 -, assicurandosi che l'informazione sia stata effettivamente presa in carico dal Cliente.

È fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione -informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 che - in gran parte dei casi - sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.

Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra Parte.

Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

11.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto

È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.

È fatto divieto di affidare in subappalto l'attività di dispacciamento, dovendo detta attività essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.

Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE

12.01 Conformità a Norme e Regolamenti del Cliente

Il Fornitore si impegna ad operare in conformità a Norme e Regolamenti del Cliente in materia di qualità, ambiente, sicurezza, etica, responsabilità amministrativa, gestione energetica, etc.

Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

13.01 Risoluzione consensuale del Contratto

Il Contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale.

13.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente

Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti.

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;
- b) prelievi fraudolenti di energia.

Nel caso di risoluzione per colpa del Cliente, il medesimo Cliente dovrà versare al Fornitore, oltre a quanto dovuto per le forniture effettuate, una penalità di 10,00 Euro/Megawattora per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione del Contratto per colpa del Cliente e il 31/12/2024, secondo i quantitativi di energia elettrica di cui al punto 2.01.

13.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico.

In tal caso saranno posti a carico del Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria al fabbisogno del Cliente - di cui al punto 2.01 - fino alla scadenza contrattuale, rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% a titolo esclusivo di spese generali e salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti dal Cliente.

13.04 Recesso del Cliente, risoluzione espressa

Il Cliente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto mediante semplice comunicazione

SCHEMA DI CONTRATTO

scritta, da inviare a mezzo raccomandata AR e/o PEC al Fornitore, in caso di comunicazione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato di risoluzione del contratto di trasporto del Fornitore e/o attivazione dei Servizi di Ultima Istanza ai sensi della delibera AEEGSI 258/2015/R/eel e smi.

Articolo 14 - CONTROVERSIE

14.01 Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di Firenze, con espressa esclusione della clausola compromissoria inerente l'arbitrato.

Articolo 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto *ipso iure*, con le consequenziali di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di seguito indicati, da considerare come integralmente trascritti:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE, Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO.

Articolo 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA ed alle norme del codice civile laddove applicabili.

Articolo 17 - ALLEGATI

- Allegato 1- Elenco punti di fornitura
- Allegato 2 - Dettaglio quantitativi
- Allegato 3 - Tracciato record
- Allegato 4 - Modulo acquisto energia
- Allegato 5 - Componente capacità di mercato

Letto, approvato, sottoscritto

IL CLIENTE

IL FORNITORE

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E

SCHEMA DI CONTRATTO

REGOLAMENTI DEL CLIENTE, Articolo 13 - RISOLUZIONE E RECESSO, Articolo 14 - CONTROVERSIE, Articolo 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, Articolo 16 - NORME DI RINVIO.

IL CLIENTE

IL FORNITORE